



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. 10 reg. deliberazioni

Adunanza di prima convocazione

seduta pubblica

Oggetto: approvazione schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap fino al 01/03/2016.

Il giorno **tredici** del mese di **maggio 2013** ad ore **20.04** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Avanzo Chiara**
2. **Buffa Manuela**
3. **Buffa Stefania**
4. **Dellamaria Claudio**
5. **Gecele Livio**
6. **Gecele Tullio**
7. **Menon Jessica**
8. **Nervo Bruno**
9. **Nervo Lido**
10. **Nervo Valterio**
11. **Prati Eric**
12. **Trisotto Fiorello**

Sono assentati giustificati i Signori: Avanzo Maria, Martini Alessandro, Oss Sergio.

Assiste il Segretario comunale, Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele** in qualità di **Sindaco** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, inserito al n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO : approvazione schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap fino al 01/03/2016.

Il Consiglio comunale

Premesso che:

l'art. 10 comma 1 lettera h) della Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 "*Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento*" dispone che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non rientranti tra quelle espressamente riservate, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, all'esercizio diretto da parte della Provincia;

tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche e psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico del fondo socio-assistenziale di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta;

il comma II del sopracitato art. 10 prevede inoltre che per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avviene in forma associata da parte del Comprensorio di rispettiva appartenenza;

viste:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 10 di data 14.03.2003 di approvazione regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e per la compartecipazione delle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati;
- la delibera del Consiglio Comunale e n. 11 di data 14.03.2003 di approvazione convenzione per la delega al Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico di soggetti portatori di handicap;

vista la nota del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Valsugana e Tesino, prot. n. 4783-22.8 di data 26 febbraio 2013, con la quale viene comunicata la possibilità, per i Comuni che non vi abbiano ancora provveduto, di sottoscrivere la convenzione per la delega alla Comunità della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap;

visto lo schema di convenzione che, allegato sub A) alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;

ritenuto opportuno procedere alla sua sottoscrizione;

visto che per consentire un più efficace controllo dell'azione amministrativa da parte del Settore Socio-Assistenziale le convenzioni da stipulare o rinnovare avranno scadenza al 01/03/2016;

ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del D.P.R. 0 febbraio 2005, n. 3/L, stante la necessità e l'urgenza di procedere alla stipulazione della convenzione;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica cui all'art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

con voti favorevoli n. 12 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano,

delibera

1. di approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap che, allegato sub A) alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Sindaco la firma della convenzione testé citata;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del D.P.R. 0 febbraio 2005, n. 3/L, stante la necessità e l'urgenza di procedere alla stipulazione delle convenzioni in scadenza.
4. di dare evidenza che, avverso alla presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro sessanta (60) giorni, ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034 e s.m.;I ricorsi b. e c. sono alternativi.

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

**CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA PROCEDURA DI RECUPERO DEGLI ONERI
DI ASSISTENZA IN STRUTTURE SPECIALIZZATE A CARICO DEI SOGGETTI
PORTATORI DI HANDICAP**

N. di Rep. _____ di data _____

L'anno, il giorno del mese di nella residenza della
Comunità Valsugana e Tesino tra i signori:

- dott.ssa **Zadra Maria Angela**, nata a Tione di Trento il 26/05/1969, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino (d'ora in poi **Comunità**), con sede in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana - P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229, nella sua qualità di Responsabile del Settore Socio-Assistenziale dell'Ente medesimo, giusta deliberazione della Giunta della Comunità n. 17 di data 21/02/2013;

e

- Sig., il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di (d'ora in poi **Comune**), con sede in a - Codice fiscale e P IVA, nella sua qualità di Sindaco dell'Ente medesimo, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. .. di data .././2013;

premesso che:

- l'art. 10 comma 1 lettera h) della Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 "*Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento*" dispone che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non rientranti tra quelle espressamente riservate, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, all'esercizio diretto da parte della Provincia;
- tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche e psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico del fondo socio-assistenziale di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta;
- il comma II del sopracitato art. 10 prevede inoltre che per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avviene in forma associata da parte del Comprensorio di rispettiva appartenenza;
- l'art. 40 della richiamata LP 14/91 recita che "*per il finanziamento delle funzioni delegate è istituito il fondo socio-assistenziale*";

- le vigenti *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14.*, stabiliscono che l'Ente gestore provvede all'assunzione degli oneri relativi all'affido presso servizi residenziali gestiti da soggetti pubblici e privati convenzionati, sulla base della residenza dell'utente al momento della domanda, salvo il concorso dell'interessato o del nucleo familiare di origine o del comune nel caso di ricovero di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale. Per questi ultimi l'Ente gestore assume il 60% della retta di affido alla struttura residenziale in accordo e previa assunzione della deliberazione di impegno per la restante quota da parte del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 delle legge n. 328/2000, ovvero l'80% della medesima retta, qualora lo stesso Comune abbia aderito e adottato i provvedimenti conseguenti al protocollo di intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori in data 31 luglio 2002. Nei confronti dell'assistito e dei suoi familiari l'Ente gestore non esercita alcuna azione di rivalsa per il recupero degli oneri a carico del fondo socio-assistenziale. L'Ente gestore provvede all'anticipazione dell'intera retta di affido al servizio residenziale e al recupero della quota retta a carico della famiglia nel caso di soggetti di età minore o del Comune nel caso di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale;
- con delibera della Giunta provinciale n. 106 di data 25/01/2013, recante "*L.P. 16/2010 Tutela della salute in provincia di Trento, articolo 21. Servizi socio-sanitari nell'ambito della disabilità, salute mentale e dipendenze: direttive 2013*" è anche stato confermato che, sino alla riforma del sistema delle compartecipazioni ai costi e ai servizi socio-sanitari, "*la determinazione della compartecipazione dell'assistito presso i centri residenziali per disabili avverrà per gli ospiti residenziali sulla base del Protocollo d'Intesa del 31 luglio 2002 siglato dalla Provincia, dal Consorzio dei Comuni e dall'allora Conferenza dei Presidenti dei Comprensori nonché - per gli ospiti semiresidenziali, di sollievo o minori di età - secondo quanto determinato dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 2422 del 9 ottobre 2009 e n. 2879 del 27 novembre 2009 e s.m. c.d. "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali"*".

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Oggetto

Sono delegate da parte del Comune alla Comunità tutte le procedure connesse al recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap di cui al *Regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e per la compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. --- di data .././2013.

La Comunità osserverà nell'esercizio dell'attività delegata le disposizioni contenute nel *Regolamento* testé citato, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, sostituendosi al Comune, fuorché nei casi previsti dal *Regolamento* stesso.

Art. 2

Durata

La durata della presente convenzione viene stabilita a decorrere dal ../03/2013 al 01/03/2016.

Entro lo scadere del termine di validità della presente convenzione le parti hanno il diritto alla rescissione, la cui notifica deve avvenire all'altra parte con raccomandata A/R con preavviso di almeno 180 giorni.

Art. 3

Rapporti finanziari

La Comunità anticiperà all'istituto di ricovero e cura tutti gli oneri relativi all'assistito, secondo la ripartizione di seguito precisata:

- a) l'80% della spesa verrà coperta dallo specifico fondo istituito dalla Provincia Autonoma di Trento;
- b) il residuo 20% verrà anticipato dalla Comunità per conto dell'assistito e presso di lui recuperato, secondo i criteri previsti dall'allegato Regolamento;
- c) qualora la Comunità non possa recuperare in capo all'assistito, per insufficiente disponibilità, l'intero onere di competenza (20%), lo stesso addebiterà in via sussidiaria al Comune già domicilio di soccorso;
- d) alla morte del soggetto assistito la Comunità recupererà per conto del Comune gli importi da questo anticipati e non recuperati negli anni precedenti, provvedendo al relativo successivo versamento nelle casse del Comune.

Il Comune si obbliga a rimborsare alla Comunità le spese legali, previamente autorizzate, effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività delegata.

Gli atti aventi valenza contabile ricevuti dalla Comunità, così come gli eventuali successivi aggiornamenti, dovranno essere tempestivamente notificati al Comune, onde consentire l'imputazione di spesa sul pertinente intervento di bilancio.

Art. 4

Forme di consultazione

La Comunità comunica al Comune, di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo stato di attuazione della disciplina prevista dalla presente convenzione.

Art. 5

Norme in materia di pubblicità

La Comunità trasmette copia della presente convenzione, debitamente sottoscritta, al Consorzio dei Comuni Trentini e al competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 6

Privacy ed obblighi di riservatezza -

incarico di responsabile del trattamento dati personali

art. 4, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 196/2003

Il Comune è tenuto in solido, con i propri dipendenti e collaboratori esterni, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza in ragione della presente convenzione, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti gli assistiti e la Comunità.

Nell'ambito dei procedimenti di cui al presente atto il Comune potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni, sensibili e giudiziari relativi agli assistiti.

E' fatto divieto al Comune, ai propri dipendenti ed ai collaboratori esterni dei quali intenderà eventualmente avvalersi, utilizzare in qualunque modo le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni, al di fuori del contesto inerente la presente convenzione.

Il Comune pertanto, ai sensi dell'articolo 29 del *Codice in materia di protezione dei dati personali* è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nella presente convenzione nei limiti e per la durata della stessa.

I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nella presente convenzione e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei soggetti destinatari degli interventi, in aderenza alle finalità del servizio stesso.

Il Comune, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati, così come sancito dalla Parte I, Titolo III, capi I (regole per tutti i trattamenti) e II (regole ulteriori per i soggetti pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D. Lgs. 196/2003 e coordinare tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartire le disposizioni organizzative ed operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli articoli 7, 8, 9 del D. Lgs. 196/2003, e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento rettificazione e integrazione dei dati;
- comunicare al titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

La presente nomina s'intende revocata di diritto alla scadenza della presente convenzione o alla risoluzione, per qualsiasi causa dello stesso.

Art. 7

Controversie

Al fine di risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere nell'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione, le parti s'impegnano a ricercare in tutti i modi una soluzione bonaria.

Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del comma precedente è competente il Foro di Trento.

Art. 8

Domicilio delle parti

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi, 1 – 38051 Borgo Valsugana.

Art. 9

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente contratto viene redatto in unico esemplare che viene letto, accettato e sottoscritto.

Esso è conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale dello stesso.

Borgo Valsugana, _____

Per la Comunità Valsugana e Tesino
Il Responsabile del Settore Socio-Assistenziale
Dott.ssa Maria Angela Zadra

Per il Comune di
Il Sindaco



Protocollo d'intesa

sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti.

Tra

Provincia Autonoma di Trento, di seguito denominata **Provincia**, rappresentata dall'Assessore alle politiche sociali e alla salute – **Mario Magnani**

e

Consorzio dei Comuni Trentini, di seguito denominato **Consorzio**, rappresentato dal suo Presidente **Mauro Gilmozzi**

e

Conferenza dei Presidenti dei Comprensori, rappresentata dal suo Presidente **Marco Depaoli**

Premesso che

- L'art. 10 comma 1 lettera h) della Legge Provinciale 12 luglio 1991 n.14 dispone che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non mantenute in capo alla Provincia e che tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche e psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico del fondo socio-assistenziale di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta.
- Il comma 2 del medesimo articolo prevede inoltre che i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti gestiscano le funzioni delegate a mezzo dei Comprensori; l'onere di competenza degli enti gestori (Comprensori e Comuni sopra i 20.000 abitanti) è compreso negli interventi coperti dal fondo socio-assistenziale (art. 40).
- Le determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 16975 di data 19 novembre 1993 avevano stabilito:
 - 1) i criteri di copertura della retta da parte degli enti gestori nella misura massima del 60%, tenuto conto delle entrate del nucleo familiare di appartenenza e dei parenti tenuti agli alimenti;
 - 2) in fase di prima applicazione, il subentro degli Enti gestori nei rapporti in essere tra la Provincia ed i soggetti pubblici e privati relativamente agli utenti che risultavano affidati alla data del 31 dicembre 1993 e l'assunzione della retta di affido nella percentuale concordata anche in deroga al limite massimo fissato dalla citata deliberazione;tale deroga ha trovato applicazione fino alla approvazione delle deliberazione n. 7894 di data 23 dicembre 1999, con la quale la Giunta Provinciale ha esteso, con decorrenza 1° gennaio 2001, a tutti i soggetti, compresi quelli collocati in struttura ante primo gennaio 1994, il limite massimo del 60% per la copertura della retta di ricovero.
- Tra le finalità dei Comuni vi è quella di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita della propria popolazione anche attraverso sostegni di natura economica erogati in ottica perequativa e destinati a specifiche situazioni di svantaggio che impediscano la piena attuazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

- Le spese di natura economica connesse all'assistenza e più in generale alla cura dei soggetti portatori di handicap possono determinare un'attenuazione del suddetto principio di uguaglianza, comportando pesanti oneri a carico delle famiglie tenute alla corresponsione degli alimenti nei confronti dei soggetti disabili.
- A seguito di quanto sopra :
 - a) è stato avviato un confronto fra la Provincia e il Consorzio per l'individuazione di nuovi criteri di regolazione della materia in grado di rispondere alle esigenze sopra prospettate;
 - b) il Consorzio ha presentato una proposta tesa in particolare a disciplinare i criteri di rivalsa da parte dei Comuni prendendo a riferimento il solo reddito dell'assistito, rinviando al momento del decesso del medesimo la rivalsa sull'eventuale patrimonio oggetto di successione; tale proposta prevede inoltre la delega agli Enti gestori delle attività materiali ed amministrative connesse al recupero presso l'assistito dei crediti per le spese di ricovero, nel rispetto della sussidiarietà dell'obbligazione del Comune e con evidenti benefici in termini di efficienza e speditezza dell'azione amministrativa;
 - c) nella stessa sede è emersa la necessità di individuare disposizioni transitorie per l'anno 2002 in attesa di introdurre le nuove disposizioni con effetto dal 1° gennaio 2003;
- l'ordine del giorno n. 133 in materia di compartecipazione alla spesa per prestazioni assistenziali a favore dei disabili approvato nella seduta del Consiglio provinciale nella seduta del 4 luglio 2002 impegna la Giunta provinciale a promuovere gli opportuni accordi con il Consorzio per l'introduzione di disposizioni che fanno riferimento alla condizione economica del solo assistito nel caso di soggetti ricoverati in strutture residenziali per l'handicap, in modo che la partecipazione alla spesa trovi applicazione omogenea su tutto il territorio provinciale;

Ciò premesso,

si concorda che

1. a decorrere dal 1° gennaio 2003 la Provincia assume a carico del Fondo socio - assistenziale l'80% della retta dei soggetti in situazione di handicap collocati presso le strutture residenziali speciali provinciali ed extra - provinciali;
2. l'impegno assunto dalla Provincia, di cui al punto 1), ha effetto per il singolo Comune subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) il Comune deleghi all'Ente gestore, previa stipula di apposita convenzione, la riscossione dei crediti per le spese di ricovero a carico dell'assistito (20%);
 - b) il Comune determini nella convenzione i propri criteri di recupero uniformandosi a quanto specificato al punto 4) del presente protocollo;
 - c) l'ente gestore richieda al momento del ricovero dell'assistito presso la struttura, un formale impegno, eventualmente espresso a mezzo curatore o tutore nel rispetto delle prescritte autorizzazioni previste dalla legge a:
 - accettare tutti i criteri di recupero previsti dalla presente convenzione;
 - fornire tutti gli elementi richiesti dall'ente gestore al fine di agevolare la quantificazione del reddito dell'assistito disponibile per la copertura della rispettiva quota di retta di ricovero (20%) e del relativo patrimonio;
 - comunicare tempestivamente variazioni di reddito che modifichino la distribuzione dei pagamenti tra il soggetto assistito ed il Comune, nonché variazioni patrimoniali;
 - versare tempestivamente all'ente gestore i redditi disponibili;
 - riconoscere all'ente deputato al recupero la facoltà di rivalsa sul patrimonio oggetto di successione dei debiti non soddisfatti in vita comprensivi degli interessi legali;
3. qualora il singolo Comune non aderisca alle prescrizioni del presente protocollo, restano per esso salve le disposizioni attualmente in vigore;
4. l'Ente gestore pagherà all'istituto di ricovero e cura tutti gli oneri relativi all'assistito, secondo la di seguito precisata ripartizione:

- l'80% della spesa verrà coperto dal Fondo Socio assistenziale della Provincia Autonoma di Trento;
- il residuo 20 % verrà anticipato per conto dell'assistito e presso di lui recuperato dall'ente gestore sulla base dei criteri di seguito illustrati:
 - a) l'assistito partecipa alla spesa fino alla copertura del 20% della retta nei limiti delle pensioni, di altri redditi dei quali risulti titolare, di altre provvidenze economiche e di qualunque ulteriore e diversa entrata della quale possa godere, compresi eventuali arretrati;
 - b) all'assistito è garantita la conservazione di una quota mensile di reddito pari a euro 150 per fare fronte alle esigenze personali; tale importo verrà indicizzato a cadenza triennale sulla base dell'Indice ISTAT riferito al costo della vita;
 - c) gli importi posti a carico dell'assistito sono rideterminati nel caso di significative variazioni nell'ammontare delle entrate percepite in relazione a nuovi benefici percepiti o alla perdita di benefici già in godimento; la rideterminazione degli importi recuperati, in relazione a tali significative variazioni ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica detta variazione e si effettua applicando alle entrate dichiarate, rapportate a mese, in diminuzione o in aumento, l'importo mensile della variazione stessa;
 - d) agli assistiti titolari di diritti reali è garantita la possibilità di copertura delle eventuali relative spese con riferimento ad I.R.P.E.F., I.C.I. e spese condominiali, salvo recupero sul reddito da locazione;
 - e) al decesso dell'assistito l'ente deputato procederà al recupero, sul patrimonio oggetto di successione, dell'importo della spesa anticipata negli anni anteriori al decesso maggiorata degli interessi legali; tale recupero dovrà considerare le somme versate nel medesimo periodo di tempo a parziale copertura della relativa spesa retta;
 - f) i tenuti agli alimenti sono esentati dal concorso alla spesa per la fruizione da parte dell'assistito della struttura di ricovero;
- 5. qualora l'ente gestore, per oggettiva impossibilità, non possa recuperare in capo all'assistito l'intero onere di competenza (20%), lo stesso addebiterà in via sussidiaria al Comune già domicilio di soccorso l'importo non riscosso; tale rivalsa, nella misura massima del 20%, dovrà effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quello in cui è sorta l'obbligazione in capo al soggetto portatore di handicap;
- 6. limitatamente all'anno 2002 e per i casi interessati alla deroga di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 16957 del 1993 la quota a carico dei Comuni è ridotta al 25% della retta di ricovero.

Trento, 31 luglio 2002

Per la Provincia Autonoma di Trento
L'Assessore alle Politiche sociali e alla Salute Mario Magnani

Per il Consorzio dei Comuni Trentini
Il Presidente Mauro Gilmozzi

Per la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori
Il Presidente Marco Depaoli

REGOLAMENTO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 13/93 PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA A FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP E DEI RELATIVI FAMIGLIARI E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI RICOVERO E CURA DEGLI ASSISTITI IN ISTITUTI SPECIALIZZATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 COMMA 4 DELLA L. 328/00

**Art. 1
OGGETTO**

1. Il presente regolamento definisce le modalità di intervento economico a favore dei soggetti portatori di handicap e delle relative famiglie, attraverso la disciplina dei criteri da seguirsi nelle procedure di recupero degli oneri di ricovero in strutture specializzate, in conformità ai contenuti del protocollo firmato in data 31 luglio 2002 tra il Consorzio dei Comuni Trentini, l'Assessore Provinciale alle Politiche Sociali ed alla Salute ed il Presidente della Conferenza dei Comprensori.

**Art. 2
SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Ai fini del presente regolamento per assistito si intende il soggetto ricoverato presso strutture residenziali di tipo istituzionale (Villa Maria a Lenzima, Piccola Opera, Casa Serena) o presso analoghe strutture ubicate fuori Provincia.

**Art. 3
IMPEGNI A CARICO DEGLI UTENTI**

1. Il Comune richiede al momento del ricovero dell'assistito presso la struttura, la sottoscrizione di un suo specifico impegno, ad:

- a) accettare tutti i criteri di recupero delle somme anticipate previsti dal presente regolamento;
 - b) fornire tutti gli elementi richiesti dal Comune per quantificare il reddito ed il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'assistito, disponibili per la copertura della rispettiva quota di retta di ricovero;
 - c) comunicare al Comune:
 - c1) tempestivamente, variazioni di reddito che modifichino la quota di retta di ricovero posta a carico del soggetto assistito;
 - c2) atti straordinari di disposizione del patrimonio immobiliare o mobiliare dell'assistito, almeno 60 giorni prima della relativa formalizzazione;
 - c3) tempestivamente, variazioni intervenute sul patrimonio immobiliare e mobiliare del soggetto portatore di handicap;
 - d) versare con i tempi e le modalità stabilite dal Comune i redditi disponibili a copertura della retta di ricovero a carico dell'assistito;
 - e) prendere atto ed accettare che tutte le somme anticipate dal Comune e non rimborsate in vita dall'assistito, saranno recuperate, maggiorate degli interessi legali, rivalendosi sul patrimonio oggetto di successione.
2. All'impegno assunto dal soggetto portatore di handicap, di cui al presente articolo, seguirà formale presa d'atto da parte del Comune con contestuale impegno di spesa sul pertinente intervento di bilancio. Analoga

imputazione di spesa consegnerà alla rideterminazione della quota anticipata dal Comune, per variazioni di reddito intervenute in capo all'assistito.

Art. 4

INTERVENTO DEL COMUNE - CRITERI DI RECUPERO

1. In considerazione della rilevante finalità di interesse pubblico connessa alla perequazione sociale ed al sostegno delle famiglie bisognosa, i tenuti agli alimenti sono esentati dal concorso alla spesa per la fruizione da parte dell'assistito della struttura di ricovero.

2. Il Comune garantisce la copertura del 20% di tutti gli oneri di ricovero del soggetto portatore di handicap presso la struttura specializzata, come quantificati dall'istituto di ricovero e cura.

3. Il Comune procede al recupero presso il soggetto assistito degli importi dovuti quali rette di ricovero, sulla base dei criteri di seguito illustrati:

a) l'assistito partecipa alla spesa fino alla copertura del 20% della retta nei limiti delle pensioni, di altri redditi dei quali risulti titolare, di altre provvidenze economiche e di qualunque ulteriore e diversa entrata della quale possa godere, compresi eventuali arretrati;

b) all'assistito è garantita la conservazione di una quota mensile di reddito pari a euro 150,00 per fare fronte alle esigenze personali; tale importo verrà indicizzato a cadenza triennale sulla base dell'indice ESTAT riferito al costo della vita;

c) gli importi posti a carico dell'assistito sono rideterminati nel caso di variazioni significative nell'ammontare delle entrate in relazione a nuovi benefici percepiti o alla perdita di benefici già in godimento; la rideterminazione degli importi recuperati, in relazione a tali significative variazioni, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica detta variazione; si effettua, con riferimento a ciascun mese, aumentando o diminuendo le entrate dichiarate della variazione stessa;

d) agli assistiti è garantita la possibilità di copertura delle spese inerenti ai diritti reali dei quali risultino titolari con riferimento ad I.R.P.E.F., I.C.I. e spese condominiali eventualmente a carico entro i limiti dei redditi da locazione percepiti.

4. In fase di prima applicazione del presente articolo, i redditi e le spese dell'assistito sono determinati con riferimento all'anno 2001. Per gli anni successivi l'assistito dichiarerà, entro il 31 luglio, i propri redditi e le proprie spese con riferimento all'anno precedente.

Sulla base delle risultanze di tale dichiarazione, la rideterminazione ordinaria della quota a carico dell'assistito avverrà con decorrenza primo gennaio dell'anno successivo alla dichiarazione. Rimane fermo l'obbligo di dichiarare le variazioni significative di reddito di cui alla lettera c) del precedente comma 3, avendo a riferimento gli ultimi redditi dell'assistito dichiarati al Comune.

Art. 5

RIVALSA SUL PATRIMONIO OGGETTO DI SUCCESSIONE

1. Al decesso dell'assistito il Comune procederà al recupero, sul patrimonio oggetto di successione, di tutti gli importi anticipati negli anni anteriori al decesso maggiorati degli interessi legali; tale recupero dovrà considerare le somme versate nel medesimo periodo di tempo a parziale copertura della relativa spesa retta.

Art. 6

MODALITA' APPLICATIVE - SANZIONI

1. Le disposizioni previste dal presente regolamento non si applicano fino a quando l'assistito non si impegni conformemente a quanto previsto dall'articolo 3.
2. Qualora l'assistito non ottemperi agli impegni assunti in conformità alle indicazioni del presente regolamento, l'Amministrazione procederà, previa diffida notificata almeno 15 giorni prima, alla revoca ex nunc dei benefici concessi, intatta la possibilità di azione in sede civile e la comunicazione dei fatti al competente giudice tutelare o della curatela.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti il Comune procederà al recupero di tutte le somme anticipate, rivalendosi anche sul patrimonio mobiliare ed immobiliare del soggetto obbligato.

Art. 7

GESTIONE DELLE PROCEDURE

1. Le procedure previste dal presente regolamento potranno essere delegate, previa stipula di idonea convenzione, all'ente gestore di cui all'art. 10 comma 2 della L.P. 14/91.

Art. 8

NORMA TRANSITORIA

1. Il Comune, con riferimento agli assistiti già inseriti presso strutture specializzate al momento di entrata in vigore del presente regolamento, provvede, entro il 31 dicembre 2003, ad una regolarizzazione dei rapporti secondo quanto previsto dall'articolo 3.
2. Nel rispetto della condizione di cui al comma precedente, i benefici per l'assistito ed i relativi familiari secondo la disciplina prevista dal presente regolamento, decorreranno dal primo 1 gennaio 2003.
3. Per le somme anticipate dal Comune negli anni anteriori al 2003 sono fatti salvi i criteri di rivalsa vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 15.05.2013, n. 149 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 15.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Esecutività della deliberazione
- dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo